

## **TI\_GERICHTE 52.1999.26 vom 17. Mai 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-05-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1999.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1999.26)

FR: TI\_GERICHTE 52.1999.26 du 17 mai 1999

IT: TI\_GERICHTE 52.1999.26 del 17 maggio 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

LCStr, 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può essere in ogni caso inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr). 4. Le fattispecie contemplate dall'art. 16 cpv. 2 e 3 lett. a LCStr sono adempiute allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo, anche se solo potenzialmente o in astratto, per la sicurezza del traffico o di terzi (Schaffhauser R., Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol III, pag. 159 e segg.). Se in una precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo ha dato luogo o meno ad una siffatta situazione di pericolo, deve essere valutato non tanto con riferimento alle norme della circolazione stradale violate, quanto piuttosto avendo riguardo alle circostanze di fatto che caratterizzano quel singolo caso concreto (DTF 118 IV 285 e segg.). Per costante giurisprudenza gli accertamenti in sede penale, se rimasti incontestati, fanno stato anche per la decisione amministrativa (DTF 121 II 217). A \_\_\_\_\_ è stata imputata in sede penale la violazione degli art. 34 cpv. 2 e 4 LCStr e dell'art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr. In questa sede egli non mette in discussione questa imputazione, reputa però la sua colpa, contrariamente a quanto ha valutato l'autorità amministrativa, di lieve entità e invoca l'applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCStr. A torto. In effetti egli decidendo di superare la doppia riga di sicurezza, addirittura per effettuare una manovra di inversione di marcia, ha creato una situazione di pericolo grave per la circolazione stradale. E non solo in astratto, tant'è che nello svoltare ha pure investito un motociclista proveniente dalla corsia opposta. A poco gli giova ora richiamarsi alle condizioni del traffico favorevoli sussistenti a suo giudizio nel momento in cui ha deciso di svoltare, rispettivamente alla corresponsabilità del motociclista che avrebbe circolato a velocità sostenuta. Queste circostanze, anche nell'ipotesi in cui siano state date, non riducono in ogni caso la sua personale responsabilità. La sua manovra, già come tale, e a maggior ragione per le conseguenze che ha prodotto, ha compromesso gravemente la sicurezza della circolazione. Pertanto, tenuto pure conto dei suoi precedenti, essendo già stato oggetto di una precedente revoca, si impone la revoca obbligatoria della licenza di condurre a scopo di ammonimento ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. 5. Il ricorrente invoca di avere una necessità professionale di disporre della licenza di condurre, in quanto titolare di una piccola impresa di pulizia. La necessità professionale viene ammessa se il conducente, a seguito della revoca, non può più esercitare la sua professione oppure avrebbe una perdita di guadagno o spese tali da ritenere la misura come sproporzionata (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, ad art. 17 cpv. 2

LCStr, pag. 219, n. 1.2). In pratica la necessità professionale viene ammessa soltanto a favore di persone per le quali il veicolo costituisce "luogo di lavoro" (conducenti di taxi, autisti di professione). (R. Schaffhauser, op. cit. pag. 286, n. 2446 e seg.). Nella sua più recente giurisprudenza il Tribunale federale (sentenza non pubblicata 27 febbraio 1997, in re I. P., consid. 2), confermando il principio secondo cui la necessità professionale deve essere ammessa solo eccezionalmente, ha precisato che la stessa deve essere riconosciuta nei casi in cui l'impossibilità di condurre provoca dei costi e una perdita di guadagno tanto considerevoli da far apparire la misura come manifestamente sproporzionata. Ciò è il caso per il contadino per quanto riguarda il suo trattore, per il venditore ambulante, e più in generale quanto l'esercizio di una piccola impresa indipendente può essere completamente paralizzato. Nel caso in esame è stato appurato che il ricorrente ha due dipendenti regolarmente in possesso della licenza di condurre i quali possono guidare i due veicoli in dotazione all'impresa di pulizia. In siffatte circostanze è pertanto escluso che il ricorrente possa invocare una necessità professionale nel senso inteso dal Tribunale Federale. 6. Il ricorrente ritiene infine che il provvedimento amministrativo ha perso il suo scopo, siccome, per la durata delle procedure ricorsuali, diverrà effettivo diverso tempo dopo l'infrazione da lui commessa. E' vero che per conseguire appieno il suo scopo, la revoca deve avvenire in tempi brevi, subito dopo i fatti (R. Schaffhauser, op. cit., pag. 288, nota 2451). Capita in effetti che se la decisione amministrativa viene impugnata o rimane sospesa in attesa dell'esito del procedimento penale, come è stato qui il caso, l'esecuzione effettiva venga rimandata di diversi anni. Secondo giurisprudenza, per principio, quand'anche il conducente si sia comportato correttamente durante questo periodo, egli non può beneficiare dell'annullamento o della riduzione della durata del provvedimento. Una diversa prassi, peraltro ammessa soltanto in casi del tutto eccezionali e con grande riserva, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra conducenti che hanno commesso uguale violazione e per i quali la misura è divenuta subito effettiva (Schaffhauser, op. cit., pag. 288-290 n. 2451). Nel caso concreto non emergono motivi importanti per scostarsi dalla regola. La decisione censurata deve pertanto essere confermata ed il ricorso respinto. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU, 16 cpv. 2 e 3 lett. a, 17 cpv. 1 lett. a, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4 LCStr, 14 cpv. 1 ONC, 73 cpv. 6 lett. a OSS, 33 cpv. 2 OAC, 10 cpv. 2 LALCStr, 18, 28, 60, 65 PAmM, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 700.--, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La segretaria